

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 DEL 06/11/2012



COMUNE DI MONSELICE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

NOVEMBRE 2012

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL PRIMO GENNAIO 2013

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI.....	4
ARTICOLO 1- FINALITÀ.....	4
ARTICOLO 2- PROFILI ISTITUZIONALI.....	4
ARTICOLO 3- VALORI ETICI E CULTURALI.....	4
ARTICOLO 4- PRINCIPI.....	4
ARTICOLO 5- COMPETENZE DEL COMUNE.....	5
ARTICOLO 6- COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI.....	5
ARTICOLO 7- AMBITO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	5
TITOLO 2 OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI.....	6
ARTICOLO 8- OBBLIGHI DEI DETENTORI D'ANIMALI.....	6
ARTICOLO 9- DIVIETI GENERALI.....	6
ARTICOLO 10 - ABBANDONO DI ANIMALI.....	9
ARTICOLO 11 - AVVELENAMENTO DI ANIMALE.....	9
ARTICOLO 12 -TUTELA DELLA FAUNA MINORE. ATTRAVERSAMENTO STRADALE DI ANIMALI, BARRIERE ANTIATTRAVERSAMENTO, SOTTOPASSAGGI E CARTELLONISTICA, CANTIERI.....	9
ARTICOLO 13 - ESIBIZIONE IN POSTAZIONI ITINERANTI.....	10
ARTICOLO 14 - SMARRIMENTO-RINVENIMENTO- DI ANIMALI.....	10
ARTICOLO 15 - PET THERAPY.....	10
ARTICOLO 16 - DIVIETI E REGOLAMENTAZIONE DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI E CIRCHI.....	10
ARTICOLO 17 - ESERCIZI COMMERCIALI FISSI O AMBULANTI, ATTIVITÀ OCCASIONALI.....	11
ARTICOLO 18 - MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI.....	12
ARTICOLO 19 - INUMAZIONE DI ANIMALI.....	12
TITOLO 3 CANI.....	13
ARTICOLO 20 - ANAGRAFE CANINA.....	13
ARTICOLO 21 - ATTIVITÀ MOTORIA.....	13
ARTICOLO 22- DETENZIONE DEI CANI.....	13
ARTICOLO 23 - CUSTODIA DI CANI IN LUOGHI PRIVATI	14
ARTICOLO 24 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI.....	14
ARTICOLO 25 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE.....	14
ARTICOLO 26 - RACCOLTA DEIEZIONI	14
ARTICOLO 27- CENTRI DI ADDESTRAMENTO EDUCAZIONE CANI - TUTELA DALL'AGGRESSIVITÀ E CENSIMENTO.....	15
TITOLO 4 GATTI.....	15
ARTICOLO 28 - GATTI LIBERI E COLONIE FELINE.....	15
TITOLO 5 EQUIDI.....	16
ARTICOLO 29 - EQUIDI	16
TITOLO 6 AVIFAUNA.....	17
ARTICOLO 30 - DETENZIONE DI VOLATILI E DI AVIFAUNA D'AFFEZIONE.....	17
ARTICOLO 31- DISCIPLINA PER I COLOMBI DI CITTÀ	18
ARTICOLO 32 - DISCIPLINA DEI PICCOLI ALLEVAMENTI, ANIMALI DA REDDITO NON COMMERCIALIZZABILI (BOVINI, OVINI, CAPRINI, EQUIDI, SUINI) E DEPOSITI DI POLLAME VIVO E DI ALTRI ANIMALI DA CORTILE	18
TITOLO 7 SPECIE ACQUATICHE.....	18
ARTICOLO 33 - DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI.....	18
TITOLO 8 PICCOLA FAUNA: TUTELA DELLA PICCOLA FAUNA D'AFFEZIONE: RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI.....	19
ARTICOLO 34 - TUTELA DELLA PICCOLA FAUNA D'AFFEZIONE: RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI ED ALTRI MAMMIFERI.....	19
TITOLO 9 ANIMALI ESOTICI: DETENZIONE ANIMALI ESOTICI.....	19

ARTICOLO 35 – DETENZIONE DEGLI ANIMALI ESOTICI	19
TITOLO 10 ANFIBI E RETTILI.....	19
ARTICOLO 36 – DETENZIONE DI ANFIBI E RETTILI.....	19
TITOLO 11 SANZIONI, VIGILANZA SUL REGOLAMENTO, TERMINI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE, ABROGAZIONE DI NORME.....	20
ARTICOLO 37 – CONFISCA E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEGLI ANIMALI	20
ARTICOLO 38 - SANZIONI.....	20
ARTICOLO 39 – VIGILANZA SUL REGOLAMENTO.....	21
ARTICOLO 40 – TERMINI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE.....	21
ARTICOLO 41 – ABROGAZIONE DI NORME.....	21
ALLEGATO I - GLOSSARIO.....	V
ALLEGATO II TABELLE.....	W
TABELLA PER LA DETENZIONE DEI CANI	W
TABELLA PER LA DETENZIONE DEGLI EQUIDI	X
TABELLA DETENZIONE AVIFAUNA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI).....	Y
TABELLA UCCELLI: SPECIE TAGLIA GRANDE.....	Z
TABELLA DETENZIONE PESCI D'ACQUA DOLCE	A
TABELLA DETENZIONE DI MAMMIFERI DA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI).....	A
TABELLA ACQUA-TERRARI PER TARTARUGHE ACQUATICHE (PARAMETRI RACCOMANDATI).....	B
TABELLA TERRARI PER SERPENTI TERRESTRI (PARAMETRI RACCOMANDATI).....	B
TABELLA TERRARI PER SAURI (PARAMETRI RACCOMANDATI).....	B
ALLEGATO III -CIRCHI O MOSTRE VIAGGIANTI	I

TITOLO 1 - Principi generali

Articolo 1– Finalità

Il presente atto riguarda la tutela e il benessere di tutte le specie di animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio comunale, nel pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale.

Ha lo scopo di promuovere la corretta convivenza con l'uomo e di riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche

Articolo 2– Profili istituzionali

Il Comune di Monselice:

- 1.nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente;
- 2.riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche, su proposta degli Organi di vigilanza, può adottare provvedimenti per la loro tutela;
- 3.quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
- 4.al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;
- 5.potrà attivarsi per istituire un tavolo tecnico composto dal Prefetto, dal Sindaco, dalla Provincia di Padova, dall'ULSS n. 17, dal Corpo Forestale dello Stato, dall'Istituto Zooprofilattico, dalle Guardie Zoofile, dalla Polizia Locale e dall'ordine dei Medici Veterinari di Padova, il cui compito sarà quello di individuare le strategie più efficaci per individuare chi esegue atti contrari al benessere degli animali
- 6.Il comune condanna nell'ambito delle proprie competenze la sperimentazione animale nella ricerca scientifica e auspica metodi alternativi alla stessa

Articolo 3– Valori etici e culturali

Il Comune di Monselice:

- 1.in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali;
- 2.opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
- 3.valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali

Articolo 4– Principi

Il Comune di Monselice:

- 1.riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione d'iniziative per il benessere degli animali;
- 2.si adopera a diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali

- dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto;
3. condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali;
 4. persegue l'obiettivo di una serena convivenza tra gli uomini e gli animali riconoscendo loro il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, etologiche, disciplina la tutela di tutti gli animali e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
 5. promuove e sostiene iniziative e interventi volti al rispetto e alla tutela degli ecosistemi locali e dell'ambiente: le modifiche degli assetti territoriali dovranno tenere conto anche degli habitat naturali.

Articolo 5– Competenze del Comune

Il Comune di Monselice esercita la tutela delle specie animali presenti anche allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:

- esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli, anfibi, pesci e rettili che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze degli Enti preposti;
- esercita, attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- provvede all'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento;
- supporta le altre autorità istituzionalmente incaricate nel medesimo intento.

Articolo 6– Collaborazioni istituzionali

Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 17 locale, le Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, l'Ordine dei medici veterinari di Padova, l'Università e gli enti territorialmente e funzionalmente competenti.

Il Comune per incrementare la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto uomo - animale - città, attua campagne d'informazione e corsi specifici. Tali campagne e corsi saranno realizzate anche con il concorso dell'Azienda ULSS n. 17 locale, delle Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, dell'Ordine dei medici veterinari di Padova, dell'Università e degli enti territorialmente e funzionalmente competenti. I temi saranno particolarmente riferiti alla prevenzione del randagismo, controllo della riproduzione degli animali d'affezione, conoscenza e rispetto della fauna autoctona, formazione e aggiornamento per curatori di colonie feline, responsabilità dei detentori di animali, ecc.

Le Associazioni Protezionistiche riconosciute, nonché gli altri enti pubblici e privati possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere e possono collaborare, con gli enti preposti, alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 7 – Ambito d'applicazione del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale di Monselice, ma non si applicano:

1. alle attività inerenti agli animali d'allevamento commerciale o ad esso connesse, alle attività di diagnostica, didattica, studio sperimentazione e clinica e chirurgia veterinaria, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;

2. alla detenzione e allevamento di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e che non comporti forme di maltrattamento ai suddetti volatili;
 3. alle attività connesse con la disinfezione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico-sanitario, nonché ai programmi di monitoraggio e controllo della popolazione colombacea;
 4. le disposizioni relative alla detenzione e al maltrattamento d'animali devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito nel glossario.
- Sono comunque fatte salve le norme derivanti da Leggi della Regione Veneto sia sul piano sostanziale sia dell'attribuzione di competenze.

TITOLO 2 Obblighi, prescrizioni e divieti.

Articolo 8– Obblighi dei detentori d'animali

Chiunque conviva, detenga, posseda o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia.

In particolare deve:

1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
2. assicurare le necessarie cure sanitarie e adeguato benessere fisiologico e etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
3. consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
4. prendere ogni precauzione per impedirne la fuga;
5. garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
6. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
7. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni: qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi;
8. gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all'allegato II -
9. evitare che l'animale possa arrecare disturbo alla quiete pubblica

Articolo 9– Divieti generali

Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato, è vietato:

1. maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie: altresì, è vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti, fatta esclusione per le cure veterinarie, o vietate e sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute;
2. tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario ed in particolare è vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie, salvo su indicazione del Medico Veterinario curante;
3. tenere animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico - fisico, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione: altresì, è vietato tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori e nei

- casi di trasporto e di ricovero per cure;
- 4.allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima di 60 (sessanta) giorni , se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario;
 - 5.addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; inoltre sono vietati l'addestramento o le operazioni di selezione/incrocio tra razze intesi ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità;
 - 6.colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti o dal Medico Veterinario curante per terapie sanitarie specifiche, in ogni caso è vietata la colorazione degli animali per tutto ciò che riguarda le attività di vendita degli stessi;
 - 7.esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo: le autorizzazioni a spettacoli pirotecnici conterranno le istruzioni e le raccomandazioni specifiche che i detentori o possessori di animali debbono osservare per assicurare l'animale in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi o comunque determinati da stati d'ansia e paura (es. mantenere l'animale vicino a sé e/o in situazioni e in contatto con persone conosciute e comunque in modo che non possa nuocere né a sé né a terzi);
 - 8.lasciare animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno: è vietata altresì l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o freddo, per periodi tali da compromettere il benessere e/o sistema fisiologico dell'animale: i finestrini debbono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;
 - 9.non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere contrario di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine trattamento;
 - 10.trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite, o danni fisici anche temporanei: i contenitori per il trasporto dovranno consentire la stazione eretta: altresì, escluso alle specie per cui ciò non comporti un rischio di danno fisico (es. Bovini ed Equini), dovranno consentire la possibilità di girarsi e sdraiarsi: inoltre, è vietato trasportare animali in carrelli chiusi non sufficientemente aerati: il trasporto su rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere respirati dagli animali: le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura: è vietato lasciarli cadere o rovesciarli: deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari;
 - 11.stabulare animali in gabbie con una pavimentazione non idonea alla specie in questione: stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in merito alle normative comunitarie: tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno pari al 50% della superficie: tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensione doppia alla superficie della stessa
 - 12.mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario: se il gatto è condotto a mano è preferibile l'uso della pettorina all'uso del collare;
 - 13.l'uso di collari elettrici e di altri strumenti coercitivi che provochino sofferenze per costringere l'animale all'obbedienza od impedire la comunicazione animale;
 - 14.l'uso prolungato per i cani di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio (es. museruole comunemente denominate "stringibocca"), salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità: il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
 - 15.procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti se è solo per facilitare la tenuta degli animali da compagnia: gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati, quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, con particolare riferimento a recisioni delle corde vocali, taglio delle

- orecchie, taglio della coda, salvo necessità sanitarie, in ossequio alla normativa di cui alla legge 201/10. In detti interventi non rientrano quelli effettuati per la sterilizzazione chirurgica;
- 16.l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
- 17.l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
- 18.allevare e/o addestrare animali che poi siano destinati sotto qualsiasi forma anche tramite terzi, allo loro partecipazione a combattimenti;
- 19.utilizzare animali a scopo di combattimento fra essi
- 20.somministrare cibo agli anatidi fatta eccezione delle zone segnalate dal Comune mediante apposita cartellonistica;
- 21.di massima l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario: qualora per alimentazione vengano utilizzati animali vivi, questi debbono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;
- 22.in una civile abitazione la detenzione di un numero superiore a cinque cani e a dieci gatti, con esclusione di cuccioli lattanti: questi devono essere tenuti per un periodo di almeno due mesi: un numero superiore di animali potrà essere detenuto con autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda Ulss n. 17;
- 23.mettere in palio e cedere in premio, vincita o omaggio a qualsiasi titolo in occasione di attività commerciali, in occasione di fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento, tiri a segno, pesche, riffe, lotterie, sagre, pali della cuccagna, o analoghe situazioni ludiche, animali di qualsiasi specie;
- 24.tenere crostacei vivi nel ghiaccio;
25. l'accattonaggio con animali;
- 26.riguardo ai volatili, di:
- 26.1 strapparne le penne, salvo che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale: detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- 26.2 amputarne le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale: detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- 26.3 mantenere i volatili legati, al trespolo in condizioni tali da poter determinare danni agli arti dell'animale.
- 27.condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- 28.tenere animali in modo continuativo su balconi o terrazze delle abitazioni a meno che non si tratti di situazioni temporanee e perché essi non siano esposti ai rigori invernali o all'insolazione estiva diretta prolungata: è possibile tenere permanentemente voliere e gabbie per piccoli animali purché dotate di adeguati ripari dal sole e dal freddo
- 29.nel territorio comunale ai privati autorizzati alla detenzione di animali definiti pericolosi ai sensi del D.I. 19.04.96, far riprodurre tali animali con le sole esclusioni previste dall'articolo 3 del summenzionato decreto
- 30.utilizzare cani, gatti e altri animali per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria, ecc, costituiti ed ottenuti in tutto o in parte dalle pelli o pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio comunale
- 31.utilizzare animali morti di qualsiasi specie o loro parti per esposizioni artistiche, finalità commerciali o ludiche
- 32.catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento
- 33.a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia

34. affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui
35. aizzare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone, di altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose
36. sopprimere animali da affezione: spetta al medico veterinario la valutazione del caso e la valutazione sulle eventuali azioni di intraprendere

Articolo 10 – Abbandono di animali

Fatte salve le responsabilità penali, è vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di fauna autoctona proveniente da Centri di Recupero e Associazioni Protezionistiche, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 11 – Avvelenamento di animali

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, debbono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo le altre specie animali;
2. Il Medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda Ulss n. 17, che si attiveranno;
3. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e forma su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi, nei luoghi ai quali possano accedere animali: sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affigendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto

Articolo 12 – Tutela della fauna minore. Attraversamento stradale di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.

1. Il Comune di Monselice tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale e comunitaria durante le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante la fase di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
2. a tutela delle nidificazioni dell'avifauna e della salute delle piante le potature ed il taglio degli alberi, salvo situazioni di pericolo e di pubblica utilità, dovranno avvenire al di fuori del periodo compreso tra il primo aprile ed il 31 luglio;
3. a tutela dell'incolumità pubblica e degli animali nei punti stradali ove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune dovrà verificare la possibilità di idonei attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente di porre barriere fisse o mobili anti attraversamento stradale per impedire l'accesso sulla carreggiata: dovrà essere disposta la collocazione di un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate degli edifici comunali, laddove opportuno, per la sicurezza degli uccelli: ove possibile si preferiranno pannelli fonoassorbenti colorati al posto di quelli trasparenti: nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, potrà essere disposta l'installazione di cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali: ove possibile, dovranno essere disposti sistemi di rispetto della fauna presente nei cantieri di opere edili e/o di

restauro conservativo: per gli edifici di sua pertinenza, il Comune si adopererà per salvaguardare le colonie di rondoni, rondini, balestrucci e chirotteri, se presenti, anche mediante l'installazione di apposite cassette nido: a tal fine si potrà avvalere del parere delle Associazioni Protezioniste e/ o di un Medico Veterinario competente per materia;

4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza, anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi, potrà essere segnalata con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Articolo 13 – Esibizione in postazioni itineranti

E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (a maggior ragione cuccioli di qualsiasi specie) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo o vendita.

Sono ammesse le attività promozionali di affidamento da parte delle Associazioni Protezionistiche presso la sede dell'Associazione o presso il canile rifugio.

E' vietata l'esposizione della selvaggina catturata e morta, nonché degli animali da cortile e volatili in gabbia, durante la sfilata e cortei commemorativi.

Sono escluse dal divieto le attività svolte dalle associazioni ONLUS riconosciute e iscritte all'albo comunale delle associazioni.

Articolo 14 – Smarrimento-rinvenimento-di animali

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo al Comando Polizia Locale che ne informerà l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS n.17, competente per gli interventi del caso compresa la cattura dei cani e gatti ed il conseguente ricovero presso il canile sanitario

In caso di rinvenimento di un cane o altro animale ferito in luogo pubblico il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale o di altre Forze di Polizia che provvederanno a loro volta ad avvisare tempestivamente l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente: egli potrà effettuare la messa in sicurezza dell'animale, garantendo le attività di pronto soccorso svolte da Medici Veterinari dipendenti: il costo delle cure, qualora svolte da medici veterinari liberi professionisti, a cui si è rivolto il soccorritore sarà a carico dello stesso.

Articolo 15 – Pet Therapy

Il Comune di Monselice incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con il coinvolgimento di animali (pet therapy). In nessun caso le prestazioni degli animali devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti agli animali.

Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico Veterinario relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale del benessere.

Articolo 16 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto a vigilanza ed alla autorizzazione igienico - sanitaria da parte dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS n. 17, secondo le modalità previste dalla normativa vigente

all'allegato III del presente regolamento, tenuto conto della DGRV 18/06/2004, n. 1707 s.m. in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e della DGRV 31/12/2001, n. 3882 s.m. inerente la detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi;

2. Manifestazioni espositive di animali

2.1. Nelle manifestazioni espositive di animali:

2.1.1. è vietata la partecipazione a cani e gatti di età inferiore a quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie.

2.1.2. tutti i soggetti esposti debbono presentare idonea condizione fisiologica-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le patologie individuate dall'Azienda ULSS n. 17;

2.1.3. tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina;

2.2. è vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, fiere e sagre: sono escluse dal divieto le attività svolte dalle associazioni ONLUS riconosciute ed iscritte all'albo comunale delle associazioni.

2.3. nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

2.4. l'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, al Comune che, sentito il parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS n. 17, potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

2.5. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

2.5.1. La piste delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato: qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;

2.5.2. il percorso della gara, nel caso di cui al precedente punto, sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;

2.5.3. sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante la durata della manifestazione.

2.5.4. Sono vietate le gare agonistiche dei cani

Articolo 17 – Esercizi commerciali fissi o ambulanti, attività occasionali.

Il commercio di animali da compagnia, comprese le specie "non convenzionali", è subordinato ad autorizzazione sanitaria: il titolare dell'esercizio o chi per esso deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme a quello previsto di cui all'art. 17 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320.

La domanda di autorizzazione sanitaria è presentata all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS n. 17.

Le annotazioni relative ad ogni vendita o acquisto devono essere fatte entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'evento.

Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato, consegnando una dettagliata scheda di specie nella quale siano riportate note di gestione ed alimentazione. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e della durata del trasporto.

Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposti registri di carico e scarico redatti sugli appositi modelli da vidimare dal Servizio Sanitario dell'ULSS, secondo le modalità di legge

Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere tenuti nel rispetto dei seguenti punti:

1. le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine nonché costruite in materiale tale da evitare il ferimento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta: inoltre, devono dare la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, a seconda delle esigenze della specie; gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite dall'allegato III: dovrà essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze delle specie
2. durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 24 ore, che vengono ridotte a 12 ore nel caso di presenza di cuccioli, al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua: nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne, ove necessario per le singole specie;
3. è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di estranei alla conduzione dell'attività commerciale: altresì è vietato esporre animali che non siano in buono stato di salute: questi vanno allontanati, per salvaguardare la salute degli altri, e sottoposti a terapie adeguate;
4. l'esposizione degli animali non deve avvenire all'esterno degli esercizi commerciali fissi; per le femmine gravide e/o cuccioli dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo
5. è vietata l'esposizione di animali nelle vetrine ed all'esterno della attività;
6. gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie ed essere provvisti, a seconda della specie, di acqua, di cibo, di lettiera ed illuminazione adeguata
7. la vendita a privati è disciplinata dalle disposizioni di legge

Articolo 18 – Macellazione degli animali

Gli animali allevati a domicilio per uso familiare devono essere macellati nel rispetto delle disposizioni normative correnti.

Articolo 19 – Inumazione di animali

1. È consentito, al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni di proprietà del detentore/proprietario, idonei allo scopo e previa certificazione di medico veterinario iscritto all'albo professionale che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffuse della specie e attestazione del detentore/proprietario di assenza di molecole farmacologiche.

2. Il Comune di Monselice può concedere appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri (o luoghi di rimembranza) per cani, gatti ed altri animali.

2.1. i cimiteri per animali da affezione possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati: se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'art.824 del c.c., limitato per salme;

2.2. i siti cimiteriali per animali da affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito del P.R.G. vigente, previo parere della Azienda Ulss n. 17 per i profili attinenti all'igiene e sanità pubblica. Inoltre, per la collocazione nel territorio si rimanda al punto 14 della L.R. n. 60/93 s.m.

TITOLO 3 Cani

Articolo 20 – Anagrafe canina

Il proprietario o detentore di cani deve provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina regionale entro tre mesi previsti dalle linee guida regionali o dall'inizio della detenzione con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura di veterinari pubblici o da veterinari liberi professionisti autorizzati.

Il proprietario o detentore di cani deve comunicare, entro 15 giorni, all' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente qualunque variazione anagrafica (es. trasferimento, decesso, cessione , scomparsa) riguardante il proprio animale.

Il Comune riconosce e auspica la prevenzione del randagismo attraverso il controllo delle nascite, la sterilizzazione e la castrazione di cani: riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione dei cani abbandonati o randagi da parte delle Associazioni protezionistiche: gli obiettivi principali sono il turn -over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico fisico di quelli che , per vari motivi, non potranno essere adottati: al fine di prevenire il fenomeno del randagismo , il Comune, tramite opportuni accertamenti e controlli, verifica la popolazione canina presente sul proprio territorio: in particolare tali azioni saranno tese ad accertare che i cani abbiano il tatuaggio o micro-chip e che quindi siano iscritti all'anagrafe canina: i tatuaggi non più decifrabili dovranno essere sostituiti con l'applicazione del micro-chip secondo i termini e le modalità stabilite dalla vigente normativa di settore

Articolo 21 – Attività motoria

Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria anche attraverso le aree pubbliche di sgambamento.

I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo purché muniti di idonee recinzioni atte a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti.

Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Articolo 22– Detenzione dei cani

Requisiti per la detenzione di cani in recinti.

1. la superficie di base fruibile della recinzione non dovrà essere inferiore ai metri quadri della relativa tabella allegata, in modo da consentire all'animale una adeguata possibilità di esercizio fisico: ogni cane detenuto in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile, come indicato nella tabella allegata. A seguito di motivata richiesta, la detenzione, temporanea od occasionale, non conforme ai parametri di cui sopra potrà essere derogata dal Comune, su parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda Ulss n. 17, nel rispetto del benessere degli animali;
2. La recinzione deve:
 - 2.1 avere visibilità esterna su almeno un lato;
 - 2.2 essere integra e in buono stato di conservazione;
 - 2.3 garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.

L'area recintata dovrà essere dotata di una cuccia che dovrà essere coibentata, avere un tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e riparata. Non dovrà essere collocata in luoghi oggetto di ristagni d'acqua, dovrà avere un parte ombreggiata : feci ed urine devono essere asportate quotidianamente: il cane dovrà essere tenuto al riparo dalle intemperie ,

protetto dal gelo e dal sole cocente

E' vietato detenere stabilmente i cani legati o a catena: è consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata: la catena deve essere lunga almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità: dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale: il cane dovrà poter sempre raggiungere facilmente ricovero, cibo e acqua: il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

E' fondamentale garantire al cucciolo e al cane adulto un'abituale relazione sociale con i propri simili e con le persone, al fine di educare il cane ad essere un "buon cittadino": al riguardo è opportuno condurre quotidianamente il cane nelle apposite aree di sgambamento.

I requisiti sopra indicati relativi alla detenzione in recinzioni si applicano alle attività di commercio, con esclusioni della toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed a rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 23 – Custodia di cani in luoghi privati

Le recinzioni delle proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che il cane, se normalmente lasciato libero, possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 24 – Accesso negli esercizi pubblici

I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei mezzi di pubblico trasporto, laddove è consentito, dovranno farlo usando il guinzaglio di metri 1,50, portando con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno: i gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

Articolo 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Per l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree giochi segnalate con appositi cartelli di divieto, tutti i cani devono essere condotti a guinzaglio.

Nelle aree appositamente attrezzate e segnalate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Articolo 26 – Raccolta deiezioni

I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali: gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie

Articolo 27– Centri di addestramento educazione cani - tutela dall'aggressività e censimento

Chi intende attivare un centro di addestramento - educazione per cani deve presentare richiesta al Comune: l'autorizzazione sarà rilasciata su parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS n. 17.

All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento - educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi, presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

I proprietari/detentori di cani a rischio potenziale elevato, inseriti nel registro di cui all'articolo 3 comma 3° dell'Ordinanza Ministeriale 03 Marzo 2009, tenuto dai Servizi Veterinari, devono contrarre la polizza assicurativa per danni contro terzi causati dal proprio cane: alle persone indicate nell'articolo 4 comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale 03 Marzo 2009, è vietato detenere cani a rischio potenziale elevato, di cui al 14 precedente.

Si definisce cane pericoloso, ovvero con aggressività non controllata, quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale: il Comune tramite il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, istituirà un elenco di cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani con aggressività esaltata da comunicare, periodicamente aggiornato, agli organi di polizia.

L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'ULSS e l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia, potrà stabilire i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione.

Il Comune di Monselice, in base a quanto previsto dall' O.M. 3 marzo 2009 art.1 comma 4 in collaborazione con l'ULSS 17 e l' Ordine dei Medici Veterinari della Provincia, intende istituire la realizzazione di percorsi formativi per proprietari dei cani finalizzati al conseguimento del "patentino" per i Comuni afferenti all' Ulss 17.

TITOLO 4 Gatti

Articolo 28 – Gatti liberi e Colonie feline

1. Su tutto il territorio comunale, i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati;

2. Si definisce "gatto libero" l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato

3. Si definisce "colonia felina" il gruppo di gatti liberi (minimo due) che sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato

4. il Comune riconosce la figura e la funzione sociale ed ambientale di chi accudisce le colonie feline: riconosce e auspica la prevenzione del randagismo attraverso il controllo delle nascite, la sterilizzazione dei gatti: evidenzia la funzione sociale dell'affidamento/adozione dei gatti abbandonati o randagi da parte delle Associazioni protezionistiche: gli obiettivi principali sono il turn - over degli animali presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati: al fine di prevenire il fenomeno del randagismo , il Comune, tramite opportuni accertamenti e controlli periodici , verifica la popolazione felina presente sul proprio territorio:

5. l'alimentazione dei gatti verrà fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti. I volontari curatori di colonie operano in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche;

6. per quanto si riferisce alle colonie feline:

a. previo accordo con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS n. 17, gli Enti, le Associazioni

Protezionistiche o i privati cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza; agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi, potrà essere rilasciato un tesserino di riconoscimento: il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento dei soggetti sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'ULSS: di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio sanitario dell'ULSS per una più agevole attività di vigilanza

b.spetta all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda Ulss n. 17 l'identificazione delle colonie, la vigilanza sanitaria, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;

c.le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat", eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS n. 17 e delle Associazioni Protezionistiche;

7.l'accesso di curatori di colonie in proprietà privata, ai fini di alimentazione e cura dei gatti, è subordinato al consenso scritto dei proprietari.

8.Il comune ove necessario, predispone idonei ripari negli spazi pubblici ove siano presenti colonie feline

9.I ricoveri per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi: le strutture di lungo degenza devono essere dotate di un'ampia superficie di riposo nonché di oggetti per le attività dei gatti

10.E' vietato tenere gatti legati con catene, corde o altro: tenere i gatti in terrazze o balconi senza la possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza la possibilità di uscita: è parimenti vietato segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati in condizioni di sofferenza o/e maltrattamento

11.Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi

TITOLO5 Equidi

Articolo 29 – Equidi

E' fatto divieto di tenere gli equidi sempre legati in posta.

Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo che preveda la chiusura di almeno tre lati ed una copertura superiore che garantisca un isolamento termico.

Gli equidi devono avere sempre acqua pulita a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare esercizio all'aperto con cadenza almeno giornaliera: dovranno essere riparati dall'aria, la pavimentazione dei box dovrà essere antisdrucciolo, non dovranno esservi ristagni di liquidi e le feci dovranno essere asportate quotidianamente.

La tabella allegata indica i requisiti minimi richiesti per la detenzione degli equidi in box: a seguito di motivata richiesta, la detenzione non conforme ai parametri tabellari potrà essere derogata dal Comune, su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 17, nel rispetto del benessere degli animali.

Non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili ne montati o sottoposti a fatiche equidi anziani o troppo giovani, malati o sfiancati o a gravidanza inoltrata.

Gli equidi a fine giornata dovranno essere dissellati e privati dei finimenti, come del morso.

L'allevamento degli equidi è consentito nelle aree avente destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sotto zone: nelle aree con destinazione urbanistica diversa da agricola è di massima vietato, può essere autorizzato dal Comune, previo parere dell'Area Dipartimentale di Sanità

TITOLO 6 Avifauna

Articolo 30 – Detenzione di volatili e di avifauna d'affezione

Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere in numero adeguato, sempre riforniti di cibo pulito e fresco e posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità senza che il cibo venga contaminato dalle deiezioni o intriso dall'acqua di abbeveraggio: si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.

Durante la stagione invernale, è vietato lasciare all'aperto, in gabbie non coibentate o sprovviste di una zona riparata, specie esotiche tropicali e/o subtropicali.

Le gabbie/voliere, sia da interno che da esterno, debbono avere, un numero adeguato di posatoi: questi debbono essere posizionati in modo tale che sia garantito sia l'esercizio della muscolatura pettorale, realizzabile tramite la possibilità di effettuare almeno un minimo di volo tra un posatoio e l'altro, sia che gli animali non tocchino il perimetro della gabbia/voliera con le penne timoniere, con le ali dispiegate in ogni direzione e con la testa. Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, aggressività, esigenze climatiche; tutti gli animali devono essere in grado di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere con l'urto reciproco o con lo sfregamento di queste contro il perimetro della gabbia.

Infine, i posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

Per i pappagalli è auspicabile la vita di coppia o la compagnia di conspecifici o di specie affini e compatibili. Nei casi di animali improntati sull'uomo deve essere comunque concesso l'esercizio della socialità mediante le attenzioni del proprietario.

Per le specie che, data la grande mole, sono tenute in condizioni che non permettono uno spazio adeguato al volo, il proprietario dovrà adottare degli accorgimenti (come lo sgranchimento controllato al di fuori della gabbia, stimoli e tempo per il gioco) che impediscano l'insorgere nei pappagalli di comportamenti di stress o autolesivi. Comportamenti autolesivi, di apatia o di sofferenza fisica o psichica che compromettano il benessere generale degli uccelli tenuti in gabbia saranno valutati come prioritari dai soggetti addetti alla vigilanza veterinaria.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, al trasporto, al ricovero per esigenze sanitarie.

Le tabelle allegate indicano le misure raccomandate delle gabbie/voliere, suddivise per le specie di taglia medio - piccola e medio - grande, usualmente detenute per affezione.

Articolo 31- Disciplina per i colombi di città

Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. Le cavità degli edifici comunali utilizzate da rondoni, taccole, rapaci diurni e notturni, piccoli passeriformi, pipistrelli e gechi dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato con metodi incruenti l'insediamento dei piccioni nelle stesse.

E' fatto divieto a chiunque in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori dei colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e dell'Amministrazione Comunale, che potrà anche avvalersi delle associazioni protezionistiche riconosciute.

E' vietata la vendita di mangime per piccioni alle strutture ambulanti e non, poste nell'interno delle

mura storiche: è vietata anche la liberazione di colombi o tortore in occasione di matrimoni
E' consentito l'utilizzo delle mangiatoie invernali per uccellini che possiedano un tetto che ne impedisca l'uso da parte dei colombi.

Articolo 32 - Disciplina dei piccoli allevamenti, animali da reddito non commerciabili (bovini, ovini, caprini, equidi, suini) e depositi di pollame vivo e di altri animali da cortile

Fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di animali da reddito non commerciabili (bovini, ovini, caprini, equidi, suini), volatili ed altri animali da cortile, detenuto a qualsiasi scopo, deve essere sempre comunicato all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS per il parere di competenza.

Tali allevamenti, per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (es. sviluppo di odori, proliferazione di insetti e animali molesti, ecc.) nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola, in tutte le varie sotto zone, è di massima vietato.

L'allevamento nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sotto zone deve essere tenuto a distanza non inferiore a 100 m dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso.

In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:

- 1.1. non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
- 1.2. disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno:
i volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con altezza almeno di metri 1,5;
- 1.3. il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altrui proprietà,
- 1.4. i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie idonee per le specie allevate.
- 1.5. Nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da agricola, gli allevamenti potranno essere autorizzati dal Sindaco, sentito il parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS, su aree private scoperte, non edificatorie.

TITOLO 7 Specie acquatiche

Articolo 33 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Gli animali acquatici debbono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale.

In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua: le caratteristiche chimico - fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.

E' vietato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

Tali disposizioni si applicano anche per gli esercizi commerciali.

Fermo restando che la densità di individui ammessi dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio ed aerazione dell'acqua, la tabella allegata indica il volume di acqua raccomandato per la detenzione dei pesci, secondo la loro dimensione.

TITOLO 8 Piccola fauna: tutela della piccola fauna d'affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi.

Articolo 34 – Tutela della piccola fauna d'affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi ed altri Mammiferi

Le gabbie di detenzione per i furetti ed altri Mustelidi, per alcuni Roditori (es. degu, cincillà scoiattoli striati o alcune specie di Sciuridi) e per alcuni Marsupiali (es. petauro dello zucchero) dovrebbero avere minimo due livelli, con apposite scale e tubi di collegamento e rami per le specie che si arrampicano, per consentire lo spostamento in verticale dell'animale.

Per tutta la piccola fauna allevata (roditori, lagomorfi, mustelidi, ecc.) ogni gabbia deve contenere minimo un beverino, una mangiatoia sopraelevata per il fieno, ove previsto dalle esigenze alimentari della specie, una ciotola per il pellettato, un'apposita lettiera sul fondo in base alle necessità della specie detenuta, un ricovero sicuro per ogni animale presente in gabbia

Si deve prevedere la possibilità dello sgranchimento giornaliero al di fuori della gabbia, sotto stretta sorveglianza, al fine di prevenire eventuali anomalie comportamentali.

La tabella allegata indica le dimensioni delle gabbie, suddivise per le specie da affezione usualmente detenute.

TITOLO 9 Animali esotici: detenzione animali esotici

Articolo 35 – Detenzione degli animali esotici

I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici:

1. devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per la corretta gestione;
2. devono disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi e devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie e comunque aventi l'imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone;
3. sono tenuti a conservare la documentazione, qualora prevista (certificati CITES ecc).

TITOLO 10 Anfibi e rettili

Articolo 36 – Detenzione di anfibi e rettili

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti per la tutela delle specie endemiche di anfibi e di rettili e gli obblighi del detentore di un animale, prescritti nell'art. 8, le tabelle allegate indicano le dimensioni raccomandate per terrari e acquaterrari.

Per quanto riguarda la detenzione degli anfibi:

1. le rane acquatiche debbono essere tenute in acquario coperto di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari con adeguato sistema di pulizia dell'acqua (ricambio parziale periodico e/o filtraggio);
2. le salamandre e tritoni debbono essere tenuti in acqua - terrario od acquario coperto dotato di zona emersa apposita di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari;
3. i parametri luminosi debbono essere adeguati alla specie;
4. deve essere previsto un sistema di ossigenazione dell'acqua o tramite innesto di vegetali acquatici o tramite ossigenatori;

Per quanto riguarda la detenzione di rettili:

1. acquatici: debbono essere tenuti in acqua - terrari dotati di adeguato sistema di pompaggio e filtro e provvisti di zona emersa di dimensioni tali da consentire all'animale di spostarsi tra la parte sottoposta alla fonte di luce e di calore ed una parte in ombra. In relazione alle esigenze della specie detenuta, deve essere mantenuta la temperatura ottimale di acqua ed ambiente esterno;

1.terrestri: debbono essere detenuti in terrari che garantiscano adeguata temperatura, ventilazione e termoregolazione che permetta al rettile di spostarsi tra zone calde e zone più fresche: i terrari debbono essere provvisti di contenitori per l'acqua e di nascondigli.

TITOLO 11 Sanzioni, vigilanza sul regolamento, termini di adeguamento delle strutture, abrogazione di norme.

Articolo 37 – Confisca e sequestro amministrativo degli animali

In caso di animale tenuti in stato di denutrizione o sofferenza per precarie condizioni di salute e si rilevino fatti integranti gli estremi del maltrattamento di animali ai sensi degli artt.544 ter, 544 quarter, 544 quiquies, 544 sexies della legge n. 189/2004 “, gli organi di vigilanza pubblica accertano la violazione possono procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro amministrativo e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, qualora sia necessario – dell'animale che ne è stato oggetto.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido: l'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.

Nel caso poi, che si giunga ad una condanna o all'applicazione di una pena su richiesta della parti ex art. 444 c.p.p. sempre ordinata la confisca del cane, la quale, comportando l'ablazione del diritto in capo al proprietario, determinerà il trasferimento definitivo della proprietà del cane all'amministrazione comunale.

Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

Articolo 38 - Sanzioni

Chiunque viola una prescrizione, obbligo o divieto del presente Regolamento, che non siano già previsti da altra norma di legge, è soggetto ai sensi dell'art 7 bis del T.U.E.L n. 267/2000 al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

Nel caso di reiterazione della violazione della medesima norma la sanzione amministrativa è aumentata progressivamente della metà

Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo dovranno essere acquisite al bilancio comunale e destinate ad attività inerenti la tutela degli animali

Articolo 39 – Vigilanza sul regolamento

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, all'Azienda ULSS n.17 Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria, alle Guardie Zoofile Volontarie ed a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia

Giudiziaria, ciascuno per quanto di loro competenza.
Le Guardie Zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario.

Articolo 40 – Termini di adeguamento delle strutture

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario degli animali, o del detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse o ambulanti alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove esso non sia già diversamente e perentoriamente stabilito si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di accudimento e detenzione degli animali stessi.

Sono escluse le strutture quali ambulatori veterinari , cliniche veterinarie, ecc.

Articolo 41 – Abrogazione di norme

1.Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali .

ALLEGATO I - GLOSSARIO

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

Definizione generica di animale: qualsiasi animale, vertebrato od invertebrato, tenuto in qualsiasi modo e detenuto a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Definizione specifica di animale:

- **d'affezione o da compagnia:** ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- **esotico:** s'intendono le specie di animali facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale;
- **selvatico:** tutte le specie di mammiferi, di uccelli, della fauna ittica, di rettili, di anfibi dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.;
- **animali stanziali:** detto di animali specificatamente uccelli che non migrano

Definizione generica di allevamento: detenzione, anche transitoria, in qualsiasi luogo anche all'aria aperta e a qualsiasi scopo, di animali.

Definizione specifica di allevamento di:

- **avicoli di tipo rurale:** detenzione in luogo privato, esclusivamente per autoconsumo un numero non superiore a 250 capi di volatili.
- **cani e gatti per attività commerciali:** la detenzione di cani e di gatti, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno.

Benessere animale: realizzazione di buone condizioni fisiche e mentali animali stimabile attraverso valutazioni quanto più possibile oggettive. Seguendo, ad esempio, il criterio di riferimento delle cinque libertà: libertà dalla fame e dalla sete, libertà dal disagio, libertà dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie, libertà di espressione del normale comportamento, libertà dalla paura e da fattori stressanti; è il medico veterinario l'unica figura professionale in grado di valutarne lo stato.

Biocentrico: riguardante la concezione secondo cui al centro dell'universo va posta la vita animale e vegetale.

Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato e dipendono per la cura e il sostentamento dall'uomo. In quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dall'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda Ulss;

Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività commerciale per animale da compagnia

quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Derattizzazione: lotta alla popolazione murina (topi e i mammiferi che appartengono alla famiglia). I prodotti derattizzanti e le tecniche di applicazione utilizzate devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo e degli animali non bersaglio.

Disinfestazione: lotta agli insetti molesti, che possono rappresentare un problema igienico-sanitario, come mosche, zanzare, vespe e calabroni. La lotta prioritaria è quella antilarvale con interventi in tutti i focolai accertati e ordinari siti di sviluppo (es. tombini); la lotta adulticida avviene con trattamenti del verde. I prodotti utilizzati devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell'uomo, animali ed insetti utili (sono preferiti i prodotti in soluzione acquosa e solventi non aromatici).

Etologico: riguardante gli aspetti comportamentali ed adattativi degli animali.

Gatto libero: il gatto stanziale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali.

Macellazione: uccisione dell'animale mediante dissanguamento;

Pet Therapy: attività e pratiche terapeutiche effettuate in affinamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.

Proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali.

Stordimento qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;

Tutore di colonie feline: la persona che si occupa della gestione e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà

ALLEGATO II TABELLE

TABELLA PER LA DETENZIONE DEI CANI

Requisiti minimi richiesti per la custodia in recinti

Peso del cane (Kg)	Superficie minima (m ²)
Fino a 20	8,0
Oltre 20	11,0

Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento della superficie minima pari a:

-4 m² per cani fino a 20 Kg di peso

-6 m² per cani oltre 20 kg di peso

TABELLA PER LA DETENZIONE DEGLI EQUIDI

Requisiti minimi richiesti per la detenzione equidi in box

Superficie minima box	Altezza minima del box
2 x (Altezza dell'animale al garrese) ²	1,5 x (Altezza dell'animale al garrese)

TABELLA DETENZIONE AVIFAUNA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Uccelli: specie di taglia medio-piccola

Lunghezza appross.va (cm)	Specie	Misura approssimativa apertura alare (cm)	Numero uccelli detenuti	Altezza minima gabbia (cm)	Incremento superficie base della gabbia per ulteriore esemplare detenuto	Dimensione minima gabbia
10	Passeriformi esotici, Canarini	15-20	1 - 2	30	30%	75x45 cm o 3.500 cm ²
20	Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori	30-35	1 - 2	40	30%	90x150 cm o 13.500 cm ²
25	Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura	35-65	1 - 2	40	30%	175x105 cm o 18.500 cm ²
30	Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, gulielmi, cryptoxanthus)	40-70	1 - 2	50	30%	200x120 cm o 24.000 cm ²
40	Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini) sanguinea, ducorspii), Rosella (Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandi Lori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus	60-90	1 - 2	50	30%	300x180 cm o 54.000 cm ²

Uccelli: specie di taglia grande

Lunghezza appross.va (cm)	Specie	Misura approssimativa apertura alare (cm)	Numero uccelli detenuti	Altezza minima gabbia (cm)	Incremento superficie base della gabbia per ulteriore esemplare detenuto	Dimensione minima gabbia
50	Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata)	70-100	1	75	60%	350x210 cm o 73.000 cm ²
da 50 a 100	Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera)	90-160	1	120	60%	450x270 o 120.000 cm ²

Per altre specie non convenzionali si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione).

Si sconsiglia fortemente la detenzione dei seguenti animali e si ribadisce che l'acquirente di queste specie deve verificare di poter rispettare le disposizioni del regolamento prima dell'acquisto ed essere in regola con le prescrizioni del CITES.

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta.

e medie dimensioni (2)			
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi

TABELLA DETENZIONE PESCI D'ACQUA DOLCE

Lunghezza pesci	Volume minimo acqua (litri)	Volume d'acqua per dimensione animale (litri per cm pesce)
Fino a 5 cm	4	1 lt acqua per cm
Da 5 cm	4	2 lt acqua per cm

TABELLA DETENZIONE DI MAMMIFERI DA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Specie	Numero esemplari detenuti	Superficie base della gabbia (cm ²)	Incremento superficie base gabbia per ogni ulteriore esemplare (cm ² /capo)	Altezza minima gabbia (cm)
Topo domestico	1 - 2	300	80	-
Cavia o Porcellino d'India	1 - 2	3200 (circa 80 x 40 cm)	-	-
Gerbillo	1 - 2	1500 (30 x 50)	-	-
Scoiattolo striato	1 - 2	4.000	-	80
Furetto	1 - 2	4.000	-	60
Petauro dello zucchero	1 - 2	4.000	-	140
Cincillà	1 - 2	4.000	-	60

TABELLA ACQUA-TERRARI PER TARTARUGHE ACQUATICHE (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Profondità acqua	Lunghezza acquaterrario
(Lunghezza carapace) x 2	(Lunghezza carapace) x 3

TABELLA TERRARI PER SERPENTI TERRESTRI (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Dimensioni esemplare detenuto	Dimensioni terrario (cm)
Neonato o molto piccolo	25 x 25 x 25
Piccola taglia (fino a 400 g)	60 x 30 x 30
Grande taglia (maggiore di 400 g)	120 x 120 x 60

I serpenti arboricoli necessitano di terrario abbastanza alto da contenere i rami

TABELLA TERRARI PER SAURI (PARAMETRI RACCOMANDATI)

Larghezza terrario	Profondità terrario	Altezza terrario
(lunghezza esemplare) x 1,5	(Lunghezza esemplare) x 0,6	Lunghezza esemplare

Allegato III -CIRCHI O MOSTRE VIAGGIANTI

1 – Domanda

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

- a) Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
- b) Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
- c) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- d) Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- e) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- f) Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere:
 - 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo;
 - 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
 - 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
 - 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario;
 - 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;
- g) Planimetria con data e firma;
- h) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato

il corso;

i) Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;

j) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;

k) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;

l) Copia dell'autorizzazione prefettizia.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli articoli 7 e 9 della Legge 241/1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.

Il Comune, sia tramite controllo diretto, sia a seguito di esposti circostanziati e fotodocumentati, accerterà l'eventuale affissione abusiva di materiale pubblicitario del circo, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, applicando, dopo averne intimato la rimozione, le sanzioni previste.

2 – Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della Legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
2. Data di acquisizione;
3. Origine e provenienza;
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite;
5. Dettagli sull'eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati;
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione;
7. Effetti del trattamento;
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole;
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

3 – Identificabilità degli animali

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- a) mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
- b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi;

c) fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

4 – Trasporto

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n 1/2005. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore;
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005);
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - Decreto Min. Sal. 16.05.2007 che modifica D.P.R. 317/96.

5 – Limitazioni al parco animali

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006, con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore. Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante. Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, ivi compresi i terreni privati, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

6 – Specie non oggetto di divieto

Per quanto attiene alle specie non oggetto di divieto, si stabiliscono i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie. Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad

assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra. È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

7 – Criteri specifici per specie

A) CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 300 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq fino a 3 esemplari (25 mq per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

B) ZEBRE

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq fino a 3 esemplari (25 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in

ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

C) BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI

Strutture interne

Dimensioni: 25 mq per animale.

Struttura esterna

Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più).

Altri fattori

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

D) STRUZZI E ALTRI RATITI

Strutture interne

Dimensioni: 15 mq per animale

Struttura esterna

Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più).

Altri fattori

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.